



PDF Eraser Free

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE  
Ud.14/02/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11149/2023 R.G. proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato CERIO  
ENNIO (CRENNE74D27B519V) per procura speciale allegata al  
ricorso

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CAMPOBASSO R.G. n.  
1465/2022 depositato il 27/04/2023;  
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024  
dal Consigliere CLOTILDE PARISE.



1. Con decreto in data 27/04/2023 nel procedimento iscritto al n. 1465/2022 r.g. il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di cittadino nigeriano, avente ad oggetto la domanda reiterata, presentata nel 2022, di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese a causa del suo orientamento sessuale. Il Tribunale riteneva che non vi fossero nuovi elementi tali da giustificare la domanda reiterata, per non essere credibile la vicenda personale narrata dal richiedente.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la *"Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art 360 comma 1, n. 5"*; ii) con il secondo motivo la *"Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art 360 comma 1, n. 5"*; iii) con il terzo motivo la *"Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art 360 comma 1, n. 5 in relazione all'applicabilità dell'art. 19 Dlgs 286/98 come modificato da DL 130/20"*.



## PDF Eraser Free

### 2.1 motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione,

sono fondati.

2.1. Il ricorrente deduce di aver allegato nel giudizio di merito il provvedimento del Giudice di Pace di Roma emesso nel procedimento n. 8385/21 R.G. Civile, con cui veniva annullata l'espulsione emessa dal Prefetto di Roma il 03.02.2021, in quanto egli era inespellibile per il suo orientamento sessuale. Deduce, altresì, di aver depositato, con le note di trattazione scritta del 13.02.2023, "relazione descrittiva sul percorso di consulenza e sostegno psicologico in corso con [redacted] a firma dello psicologo Dr. [redacted] e di avere anche depositato, con note di trattazione scritta del 06.03.2023, "relazione di presa in carico del Sig. [redacted] da parte di "Molise LGBT – Centro contro le discriminazioni verso le persone LGBT; Report aggiornato dell'Associazione il Grande Colibrì". Rileva che tali documenti non erano stati valutati da parte del Tribunale, che aveva esaminato esclusivamente il rapporto della Associazione il Nido del Colibrì di Piacenza allegato al ricorso introduttivo (primo motivo), rimarcando che in Nigeria l'omosessualità è un reato punito con la detenzione in carcere. Con il secondo motivo, nel dolersi del mancato riconoscimento della protezione internazionale sotto ulteriore profilo, adduce che l'inverosimiglianza del narrato era stata desunta dal Tribunale valorizzando il fatto che il suo primo rapporto omosessuale era stato forzato, e non consensuale, mentre tale circostanza non era idonea a sminuire la rilevanza del suo comprovato orientamento sessuale. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego della protezione speciale e ribadisce che la sua vulnerabilità era stata accertata dal Giudice di Pace di Roma, con la citata ordinanza passata in giudicato, secondo cui il ricorrente era inespellibile perché avrebbe rischiato di subire trattamenti "quantomeno degradanti proprio a causa del suo orientamento sessuale", in caso di rimpatrio in Nigeria.



## PDF Eraser Free

2.2. Ciò posto, le censure colgono nel segno, poiché il ricorrente richiama, con sufficiente specificità ex art.366, comma 1 n.6 cod. proc. civ., le allegazioni svolte nel giudizio di merito circa le risultanze dei nuovi documenti prodotti, che effettivamente non sono stati presi in esame dal Tribunale, e neppure risulta esaminato il citato provvedimento del Giudice di Pace di Roma con cui era stato annullato il decreto di espulsione emesso nei confronti dell'odierno ricorrente, in base all'accertato presupposto fattuale dell'omosessualità dello stesso.

Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 16812/2018), il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di fondamento. Nella specie, la denuncia in sede di legittimità contiene l'indicazione delle ragioni per le quali i documenti trascurati avrebbero connotazioni di decisività, circa le loro risultanze, sì da astrattamente determinare una decisione diversa, stante la condizione, sanzionata anche come reato, degli omosessuali in Nigeria. Il Tribunale ha inoltre obliterato di considerare il citato provvedimento del Giudice di Pace, benché emesso tra parti diverse, e di valutare la valenza probatoria dei fatti ivi accertati anche nel giudizio vertente sulla domanda reiterata di protezione internazionale e speciale.

3. In conclusione, i motivi di ricorso vanno accolti, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.



# PDF Eraser Free

Ma è disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

## **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, lì 14 febbraio 2024.

La Presidente  
Maria Acierno

